

Verona, 17/3/2020

# CORONAVIRUS

## AFFRONTIAMOLO INSIEME

*“Sospensione di adempimenti termini e versamenti tributari – Prime indicazioni”*

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

## **Prime indicazioni sulla sospensione di adempimenti e versamenti tributari sulla base della Bozza del Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 Marzo 2020**

La bozza di decreto salva-economia, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e quindi non ancora in vigore), agli art. 57 e 58 dispone una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull'intero territorio nazionale.

Di seguito una prima sintesi delle principali misure di carattere fiscale che ricordiamo, **sono basate sulla Bozza del Decreto**, che è intervenuto su quanto parzialmente previsto dal precedente Decreto Legge n.9.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle eventuali modifiche o integrazioni che saranno introdotte nel testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

### **Indicazioni specifiche attività settoriali**

#### **Per tutte le attività nei seguenti settori:**

- le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (DL 9 del 2 marzo 2020)

#### **E poi anche (dalla bozza del DL di prossima pubblicazione in G.U.):**

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche<sup>1</sup>, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

<sup>1</sup> Per le sole **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti si applica **fino al 31 maggio 2020** (e non fino al 30 aprile 2020). In questo caso i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica,

**È prevista la sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi (art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020) dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020 dei termini:**

- relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte** sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi agli **adempimenti** e ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- al **versamento dell'IVA** in scadenza nel mese di **marzo**.

#### **Nota bene**

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**Al di fuori dei suddetti settori è previsto quanto segue**



Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia  
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236  
Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 45472804 - Fax +39 045 596236  
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it



- **Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi**

Per i **tutti soggetti** e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono **sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che scadono nel periodo compreso tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**.

Resta ferma la previsione di cui all'art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle **dichiarazioni precompilate** da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al **5 maggio 2020**.

**Nota bene**

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

- **Sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro**

**Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- all'IVA;

- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

**Nota bene**

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5

rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- **Sospensione versamenti per contribuenti della zona rossa**

Per i soggetti che **hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni** individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (**Comuni della zona rossa**) restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, D.P.C.M. 24 febbraio 2020, ossia:

- sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

- i sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte.

**Nota bene**

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in **un'unica soluzione** entro il **mese successivo** al termine del periodo di sospensione.

- **Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro**

Per **i soggetti che hanno il domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli articolo 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato **direttamente** dal contribuente in **un'unica soluzione** entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

\*\*\*\*\*

Si ricorda, come già anticipato in premessa che le presenti indicazioni normative sono effettuate sulla base della Bozza del Decreto Legge non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo Studio invierà una Circolare informativa sulle norme che risulteranno dal testo definitivo del Decreto Legge non appena entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini



Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia  
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236  
Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 45472804 - Fax +39 045 596236  
[www.studiorighini.it](http://www.studiorighini.it) - [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

**ACB**  
Member